

La gestione INPS dei dipendenti non agricoli è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile. Sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sono stati adeguati il tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti, aggiornato in € 76.442,85 (L. 148.014.000), la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo aggiuntivo dell'1% per l'anno 2001, fissata in € 35.660,32 (L. 68.048.000) annue e le retribuzioni convenzionali.

Alcune misure con conseguenze sulla gestione INPS dei lavoratori dipendenti in settori extra-agricoli continuano ad essere valide ed in particolare:

– il decreto interministeriale del 7/10/99, pubblicato nella G.U. n. 258 del 3/11/99, che ha prorogato al 31/12/1999 la speciale riduzione contributiva introdotta per il settore edile dalla legge 341/95; tale riduzione è stata ulteriormente prorogata dall'art. 45, comma 18 della legge 144/99, fino a coprire tutto il triennio 1999-2001;

– la facoltà per i dipendenti dal settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità di rinunciare alla contribuzione IVS (art. 75 della legge n. 388/2000);

– il ripristino del requisito di cinque anni (tre nel quinquennio precedente la domanda per le richieste presentate prima del 1.1.2001) di contribuzione maturati in qualsiasi epoca per l'accesso alla contribuzione volontaria (art. 69, comma 10, della legge n. 388/2000);

– l'estensione dell'obbligo di iscrizione all'INPGI anche dei giornalisti pubblicisti, di cui all'art. 1, commi 2 e 4, della legge n. 69/63, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

A decorrere dall'1/10/1999, l'art. 64 della legge 144/99 ha soppresso i Fondi integrativi costituiti presso gli Enti rientranti nella disciplina di cui alla legge 70/75, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché la Gestione Speciale per il Personale degli Enti disciolti costituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 761/79, oltre a disporre la cessazione della contribuzione prevista per il finanziamento dei fondi medesimi ed istituito un contributo di solidarietà pari al 2% delle prestazioni erogate o maturate presso i suddetti Fondi.

È in corso di valutazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministero dell'Economia e delle Finanze la bozza delle disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del citato articolo 64.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 142/2001 recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» all'art. 4, comma 3, ha disposto la delega al Governo in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, ai fini di una graduale equiparazione della stessa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. La predetta norma dovrebbe cominciare a produrre effetti economici di rilievo, in termini di cassa, dal 2002, attesi i termini previsti per l'adozione dei regolamenti aziendali e l'emanazione di decreti legislativi, termini che la legge 31/12/2001, n. 463, all'art. 8-ter, ha prorogato al 30/6/2002.

Sulla G.U. n. 303 del 30/12/2000 è stato pubblicato il D.P.C.M. 8 novembre 2000 che ha confermato per il triennio 1999-2001 le misure del contributo di solidarietà al FPLD di cui all'art. 25 della legge n. 41/'86.

La gestione dei lavoratori dipendenti nei settori agricoli, dal lato contributivo, è stata interessata, con decorrenza 1/1/1999:

— con riferimento alla generalità delle aziende agricole, dall'aumento annuale delle aliquote contributive IVS dello 0,70% (0,60% solo a carico dell'azienda, per le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative) di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,50% a carico del lavoratore, fino al raggiungimento delle aliquote rispettivamente del 23,46% e dell'8,54% per un totale del 32% (d.lgs. 146/97);

— con riferimento alle aziende coltivatrici dirette e le cooperative agricole, dall'aumento dello 0,50% dell'aliquota relativa ai contributi da versare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L'ulteriore definitivo incremento dello 0,02%, è stato applicato a decorrere dall'1/1/2001 (art. 27, comma 2 *bis* della legge 30/97).

Prestazioni

Integrazione al minimo delle pensioni

Continuano a trovare applicazione, per l'anno 2001:

— l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 385 che stabilisce, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni (o tre anni) al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, che l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, spetti:

* nella misura del 70% in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo compreso tra quattro e cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno);

* nella misura del 40% in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento medesimo.

Tale integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000 nel caso in cui, al 31 dicembre 1992, al soggetto manchino non più di due anni al raggiungimento dell'età pensionabile (58 anni se uomini e 53 se donne nella gestione dei lavoratori dipendenti; 63 e 58, rispettivamente, se lavoratori autonomi) ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda che la data di nascita del pensionato cada nel 1° o nel 2° semestre dell'anno di nascita. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che: «l'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca, in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia; la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in

ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca»;

— Articolo 69, comma 3, della legge n. 388/2000 che ha incrementato le maggiorazioni sociali delle pensioni minime previdenziali di 10,33 euro mensili (L. 20.000) per i soggetti con età compresa fra 60 e 64 anni, di 41,32 euro mensili (L. 80.000) per i soggetti con età compresa fra 65 e 74 anni e di 51,65 euro mensili (L. 100.000) per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni;

— Art. 70, comma 7, della legge n. 388/2000 che ha previsto a favore dei soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la corresponsione di un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo, che può spettare in misura intera o in misura ridotta, è corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità.

Novità per l'esercizio 2002 deriveranno dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)».

L'articolo 38, concernente l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati prevede l'aumento delle pensioni a 516,46 euro (1.000.000 di lire) al mese per 13 mensilità in favore delle seguenti categorie di pensionati:

Soggetti con età pari o superiore a 70 anni, in possesso dei seguenti requisiti reddituali:

- reddito annuo del richiedente inferiore a 6.713,98 euro (Lire 12.998.000);
- per i beneficiari coniugati e non effettivamente e legalmente separati reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, inferiore a 11.271,39 euro (Lire 21.824.000).

La maggiorazione viene concessa in misura tale da non comportare il superamento dei predetti limiti.

La casa di proprietà è esclusa dal calcolo dei redditi.

Soggetti con età inferiore a 70 anni e che hanno versato contribuzione: a parità di requisiti reddituali, l'incremento della pensione scatta prima (ma con il limite di 65 anni di età) per coloro che hanno versato contributi (un anno prima dei 70 anni ogni 5 anni di versamenti).

Invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/84: il beneficio decorre a partire dai 60 anni di età.

Perequazione automatica delle pensioni

In materia di perequazione automatica delle pensioni la legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) all'articolo 69, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) nella misura

del 100% per le fasce di importo fino a tre volte il minimo; del 90% per le fasce comprese tra tre e cinque volte il minimo e del 75% per quelle superiori e, in particolare, ai sensi del comma 2, tale percentuale si applica anche per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.

Con decreto 20 novembre 2001 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state determinate le variazioni percentuali negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai fini del calcolo della perequazione delle pensioni per gli anni 2000 e 2001. Per la perequazione relativa all'anno 2000 è stata rilevata una variazione percentuale pari a +2,6. Per la perequazione relativa all'anno 2001 è stata rilevata una variazione percentuale pari a +2,7, da applicare dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Per quanto riguarda i pensionamenti anticipati si rinvia al paragrafo 6.2.2 «Trattamenti a sostegno del reddito e trattamenti a sostegno del salario».

Novità in materia di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro

L'art. 77 della legge n. 448/98 dispone che «per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia»: tale innovazione, introdotta con effetto dall'1/1/1999, estende alle pensioni di anzianità, alle pensioni e assegni di invalidità ed ai trattamenti di prepensionamento, liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione di quanto disposto, nei casi di pensione di vecchiaia, dall'art. 10 del d.lgs. n. 503/92 che ne prevede l'incumulabilità, con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo, fino a concorrenza dei redditi stessi.

La legge n. 388/2000 ha disposto, invece, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, l'esenzione dal divieto di cumulo con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, delle pensioni di vecchiaia e di quelle dirette liquidate su una base contributiva pari o superiore a quaranta anni, mentre, in corrispondenza di anzianità contributive inferiori a detto limite, prevede la cumulabilità, con i redditi da lavoro autonomo, nella misura del 70%, delle quote di tali trattamenti eccedenti l'ammontare del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. (commi 1 e 2 dell'art. 72). La relativa trattenuta non può, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo e per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, rimane applicabile la previgente disciplina, se più favorevole.

Al comma 1 dell'art. 73 la stessa legge ha sancito che, a decorrere dal 1° luglio 2001 il divieto di cumulo non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale sia ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore, che ai sensi dell'art. 85 del T.U. n. 1124/1965. Il divieto

di cumulo delle rate di pensione ai superstiti con la rendita vitalizia, permane, allo stato, per il periodo compreso entro il 30 giugno 2000. Nulla è innovato in materia di cumulo con i redditi da lavoro della pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (legge 8 agosto 1995, n. 335).

Mansioni usuranti (art. 59, comma 11, della legge n. 449/97)

In data 4/9/99 è stato pubblicato, sulla G.U. n. 208, il decreto interministeriale del 19/5/99 concernente i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti, che:

– all'art. 1, elenca gli indicatori di usura da utilizzare ai fini dell'individuazione di tali mansioni e della determinazione delle aliquote contributive da definire;

– all'art. 2, individua, tra tali attività (di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 374/93), le mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento alle componenti socio-economiche che le connotano, per le quali è previsto il contributo dello Stato del 20 per cento.

Tale decreto ha previsto, inoltre, da parte delle organizzazioni sindacali ed entro cinque mesi dalla data della sua pubblicazione, la formulazione congiunta delle proposte per l'individuazione delle mansioni, di cui all'art. 1, e per la determinazione delle aliquote contributive per la copertura degli oneri pensionistici connessi allo svolgimento delle attività, di cui agli articoli 1 e 2.

Decorso infruttuosamente tale termine, la Commissione tecnico-scientifica, prevista dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 374/93, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 335/95, in una serie di riunioni svoltesi dal 26/1/2000 al 4/10/2000, ha provveduto:

– allo studio ed all'elaborazione del metodo di calcolo delle suddette aliquote contributive;

– ad una più capillare specificazione dei criteri di cui all'art. 1 del decreto interministeriale;

– alla predisposizione di un modello di quantificazione dei criteri stessi, atto all'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti, nell'ambito delle attività di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 374/93.

Successivamente è intervenuta la legge 23/12/2000, n. 388 (finanziaria 2001), che all'articolo 78, comma 8, in attesa della definizione tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della summenzionata normativa, ha previsto un primo riconoscimento del beneficio della riduzione dei requisiti di età e contribuzione per gli assicurati che hanno svolto le mansioni usuranti particolarmente gravose indicate dall'art. 2 del predetto D.M. 19/5/99, nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993 ed il 31 dicembre 2001.

Con il decreto interministeriale Lavoro-Tesoro del 17 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18/5/2001 sono state stabilite, ai sensi del comma 11 del predetto articolo, le modalità di attestazione dello svolgimento delle attività particolarmente gravose ed i criteri per il riconoscimento del beneficio pensionistico.

Amianto (L. 257/92 - l. 271/93)

Proposta di modifica delle disposizioni in materia di benefici previdenziali in caso di esposizione all'amianto: l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 («norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»), così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, prevede che «per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».

Tale norma, che nella formulazione originaria era destinata a soli 1.200 possibili beneficiari, e cioè quelli occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l'amianto ed aveva le finalità di fronteggiare le ricadute occupazionali si è poi estesa, per effetto della modifica apportata dalla legge n. 271/93, a tutti i lavoratori esposti all'amianto, qualunque fosse il settore lavorativo privato di appartenenza, con un enorme ampliamento della platea dei beneficiari (attualmente circa 130.000 domande presentate e circa 42.000 lavoratori riconosciuti esposti per più di 10 anni).

Le caratteristiche originarie della legge, giustificate dalle sue finalità e dal circoscritto numero di destinatari, si sono, pertanto, trasformate in altrettante criticità, una volta modificata sia la ratio della norma, sia il suo campo di applicazione.

Tali problematiche, evidenziatesi sia in fase interpretativa che applicativa, con il passare del tempo si sono andate accentuando ed hanno provocato un massiccio contenzioso su tutto il territorio nazionale di difficile governabilità.

In particolare, oggetto principale della vertenzialità è stato il criterio di selezione basato sul valore di esposizione pari a 100 fibre litro.

Tale parametro non individuato dall'art. 13 della predetta legge 257, ma utilizzato nella procedura amministrativa concordata con l'INPS, l'INAIL, le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, tenuto conto dei limiti espositivi previsti dall'art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 277/1991, sia pure a fini prevenzionali:

– si è rivelato di difficile riscontro oggettivo per le situazioni remote (e cioè la stragrande maggioranza), per la indisponibilità di dati sperimentali e la scarsità di documentazione probatoria ed è stato, quindi, prevalentemente ricavato con operazioni induttive, che prestavano il fianco ad intuibili contestazioni;

– non ha trovato concorde neppure la magistratura di merito, maggioritariamente orientata a considerare irrilevante il suddetto valore limite, non essendo questo espressamente indicato dalla legge sui benefici previdenziali.

Questo insieme di difficoltà, i cui echi sono rinvenibili nella intensa attività condotta dalla Commissione Lavoro del Senato per una modifica della norma che però non è giunta a termine, ha indotto gli organi politici del Ministero del lavoro, dal 2000, ad aprire, al Centro, un «Tavolo tecnico» per ricondurre entro termini fisiologici un contenzioso che stava raggiungendo livelli preoccupanti. Il compito è stato essenzialmente quello di affrontare e approfondire le questioni più delicate e di maggior impegno a livello nazionale, ai fini di pervenire ad

adeguate soluzioni volte a coadiuvare il lavoratore nella dimostrazione della ricorrenza dei requisiti di legge e rendere tempestivo il riconoscimento del diritto, ove esistente, contenendo, nei limiti del possibile, il ricorso alle vie legali.

Sulla base ed a conclusione dell'intero percorso di approfondimento e riesame, il precedente Governo ha emanato circa 150 atti di indirizzo riguardanti un numero rilevante di aziende interessate, con il risultato di sanare la posizione di parecchi lavoratori, ma con il controeffetto di produrre discriminazioni all'interno degli stessi stabilimenti e di creare una disparità di trattamento tra le diverse aziende. Oltretutto, alcuni di tali atti di indirizzo sono ora al vaglio del TAR su ricorso di 13 aziende interessate, con il rischio che, qualora tali ricorsi venissero accolti, i lavoratori dimessi potrebbero trovarsi senza retribuzione e senza pensione.

Infine, per quanto riguarda gli oneri, occorre rammentare che la legge 257/92 aveva stanziato per gli anni 1992, 1993 e 1994, complessivamente 110 miliardi. La successiva legge 271/1993, per gli anni 1994 e 1995 aveva stanziato ulteriori 72 miliardi.

Al 31 dicembre 2000, l'INPS ha sostenuto, per 10.108 pensioni già riconosciute, l'onere di 866 miliardi.

Considerato che l'attuale numero dei potenziali beneficiari (con certificato di esposizione INAIL per periodi superiori a dieci anni rilasciato o in corso di rilascio secondo la vigente normativa) — non ancora pensionati — è di circa 40.000, l'onere complessivo ammonterebbe a 16.000 miliardi (40.000 soggetti per 400 milioni), da distribuire sull'intero periodo di percezione delle prestazioni.

Nel frattempo, sono stati presentati diversi disegni di legge, tutti tendenti ad ampliare a dismisura la platea degli eventuali beneficiari, con conseguente eccessivo aggravio della spesa pubblica.

Per quanto sopra detto, si rende necessaria, l'adozione di una norma che quanto meno disciplini il livello di esposizione all'amianto (100 fibre/litro come valore medio su 8 ore al giorno) in armonia con quanto stabilito dalla sentenza n. 4913/2001 della Corte di Cassazione, interpretativa della sentenza n. 5/2000 della Corte Costituzionale, che ha richiamato l'art. 24, c. 3, del D.lgs 277/91 in materia di prevenzione.

6.1.2 – Trattamento IVS di base lavoratori autonomi

Contributi

L'assicurazione IVS dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, attualmente disciplinata dalla legge n. 233/90, è stata interessata dal D.M. del 5 Agosto 1998, che ha stabilito, per quanto concerne le aliquote contributive IVS da applicare al reddito medio convenzionale individuale relative alla fascia in cui è inquadrata l'azienda, al comma 3 dell'art. 3, un aumento dello 0,50% per ciascuno degli anni a decorrere dal 1998, fino al raggiungimento di un aumento complessivo pari al 3%. Pertanto, per l'anno 2001, le suddette aliquote sono:

- del 19,30%, per la generalità delle imprese;
- del 16,30%, per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.

Sulle entrate contributive influisce anche l'aumento, derivante dal meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della legge 160/75, del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'art. 17 della stessa legge; per il 2001, questo contributo è stato determinato in L. 950 giornaliera (per 156 giornate annue). Tale contribuzione continua ad essere interessata dall'applicazione dell'art. 59 comma 15 della legge 449/97, che ha previsto, per i lavoratori autonomi pensionati delle gestioni INPS con età superiore ai 65 anni, la facoltà di ottenere, a richiesta, la riduzione del 50% dell'importo del contributo previdenziale riguardante la quota della contribuzione IVS e dei relativi contributi addizionali.

Nulla è variato per quanto riguarda la contribuzione di maternità, che resta fissata in L. 18.000; la contribuzione per la TBC è stata soppressa a partire dall'anno 1999 dall'art. 3 della legge 448/98.

Effetti sulla gestione degli esercenti attività commerciali derivano dall'applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge 448/98: ai sensi di tale disposizione, i soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione nel periodo che va dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente. Tale sgravio è stato inoltre previsto dall'articolo 120, comma 3, della legge n. 388/2000 anche con riferimento ai soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione nell'anno 2001.

Le aliquote contributive delle gestioni degli artigiani e dei commercianti, con decorrenza 1 gennaio 1999, aumentano annualmente dello 0,2% sino al raggiungimento dei 19 punti percentuali.

Tabella PS. 6. — ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS — LAVORATORI AUTONOMI

ENTI O GESTIONI	Anni	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Contributi (in mln)	Prestazioni (in mln)	Indicatori di equilibrio finanziario		Importi medi	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
						(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7)	(8)
INPS	2000	6.168.061	3.808.443	12.711	20.407	1,62	0,62	€ 2.061	€ 5.358
	2001	6.365.800	4.263.550	14.297	24.437	1,49	0,59	€ 2.246	€ 5.732
— Gestione art.2 c.26 legge n. 335/95	2000	1.897.348	4.959	2.111	2	382,61	1318,68	€ 1.113	€ 323
	2001	2.070.000	8.650	2.396	5	239,31	515,56	€ 1.158	€ 537
— Gestione artigiani	2000	1.833.383	1.152.716	4.778	7.392	1,59	0,65	€ 2.606	€ 6.413
	2001	1.850.000	1.186.300	5.489	7.942	1,56	0,69	€ 2.967	€ 6.695
— Gestione coldiretti-mezzadri-coloni	2000	652.310	2.021.654	1.008	10.083	0,32	0,10	€ 1.546	€ 4.987
	2001	645.800	2.000.200	958	10.205	0,32	0,09	€ 1.484	€ 5.102
— Gestione commercianti	2000	1.785.020	629.114	4.813	2.931	2,84	1,64	€ 2.697	€ 4.659
	2001	1.800.000	1.068.400	5.454	6.286	1,68	0,87	€ 3.030	€ 5.884

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

Conseguentemente, l'aliquota contributiva per il 2001 degli esercenti attività commerciali, è del 16,79% sulla fascia di reddito pensionabile e del 17,79% per la parte eccedente fino al massimale di reddito imponibile.

Per gli artigiani, le suddette aliquote sono, rispettivamente, previste nelle misure del 16,40% e del 17,40 per cento.

Agli iscritti alla gestione separata INPS (art. 2, comma 26, legge 335/95) si applicano due distinte aliquote: del 10% nei confronti dei pensionati e dei soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e del 13% — nel 2001 — nei confronti di tutti gli altri soggetti. L'ultima aliquota che, ai sensi della legge finanziaria 2000, viene aumentata ogni biennio di 1 punto percentuale, a decorrere dal 1/1/2000, sino al raggiungimento del 19% include la maggiorazione dello 0,5% destinata al fondo maternità e assegni familiari.

Prestazioni

Per quanto attiene l'integrazione al minimo, la perequazione automatica, ed il cumulo tra pensione e reddito da lavoro si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 6.1.1 «Trattamento IVS di base lavoratori dipendenti».

Nel corso dell'anno 2001, gli iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 hanno maturato i cinque anni richiesti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia e, pertanto, a partire da tale anno hanno cominciato ad essere liquidate anche tali prestazioni. Alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996), ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova gestione, gli iscritti hanno facoltà di chiedere, nell'ambito della gestione separata, il computo dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni speciali INPS per gli autonomi di cui alla legge n. 233/90. Va, in proposito, segnalato il decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, il quale ha ripristinato la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo nei confronti dei soggetti che possono far valere 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel nuovo sistema, stabilendo che gli anni di contribuzione antecedenti il decennio utile per il calcolo della retribuzione media, sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Successivamente il decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, ha chiarito che la facoltà di opzione è limitata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 335/95 (lavoratori che avevano, alla data del 31 dicembre 1995, una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni).

L'art. 71 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha introdotto il cosiddetto principio della «totalizzazione dei periodi assicurativi» afferenti attività lavorative di tipo diverso e, per le modalità di attuazione, ha rinviato ad apposito decreto interministeriale in corso di perfezionamento.

6.1.3. — Trattamento IVS di base lavoratori professionisti

La categoria delle gestioni previdenziali dei liberi professionisti comprende quattordici casse autonome e tre gestioni separate; tra di esse hanno un peso predominante, sia in termini di contributi riscossi sia in termini di prestazioni erogate, l'ENPAM, la Cassa avvocati e procuratori, l'INARCASSA, la Cassa Geometri e l'ENPAF.

Le Casse privatizzate ai sensi del d.lgs. 509/94 sono gestite secondo il sistema finanziario a ripartizione e hanno l'obbligo di costituire, a garanzia degli iscritti, una riserva legale pari a cinque annualità delle pensioni in pagamento. Con l'articolo 59, comma 20, della legge 449/97, il legislatore ha specificato che la riserva legale citata deve essere interpretata con riferimento agli importi delle cinque annualità di pensioni in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle risultanze che emergeranno dai bilanci tecnici, di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 509/94.

Il finanziamento delle Casse avviene, in genere, attraverso un contributo soggettivo in percentuale del reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente e un contributo integrativo in percentuale del volume di affari ai fini IVA.

Dal 1/1/1996 il d.lgs. 103/96 ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Soltanto da gennaio 2002 si è insediato il Consiglio di Amministrazione dell'EPAP, ente privato per la previdenza dei dottori agronomi e forestali, dei chimici, dei geologi e degli attuari, riconosciuto con D.I. 3/8/99.

Molte Casse assicurano, oltre a una quota di liberi professionisti che non godono di altri trattamenti previdenziali, una quota non trascurabile di iscritti a contributo ridotto, in quanto titolari di altre forme di tutela previdenziale obbligatoria.

Tra i provvedimenti normativi intervenuti nel corso del 2001 si segnalano i più rilevanti:

— il D. I. 2 ottobre 2001: «Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa»: l'art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) ha previsto, per i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata dell'INPS, la facoltà di riscattare annualità di lavoro svolto in periodi precedenti alla costituzione della predetta gestione. Il decreto di cui trattasi ha provveduto a disciplinare l'istituto del riscatto.

Si riportano di seguito le modifiche regolamentari deliberate dagli Enti di previdenza privatizzati ai sensi dei decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, nell'ambito dell'esercizio della autonomia normativa loro riconosciuta che hanno costituito oggetto di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

Cassa nazionale del notariato

— delibera n. 49, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2000, concernente l'aumento delle pensioni notarili, con effetto dal 1° luglio 2000;

– delibera n. 91, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2000, concernente modificazioni delle modalità di erogazione dell'indennità di cessazione, di cui all'art. 26 del regolamento per l'attività di previdenza.

Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti

– delibera n. 5/2000, adottata dal Comitato dei Delegati in data 28 settembre 2000, concernente modificazioni agli artt. 1 e 3 del regolamento sulla previdenza: ha introdotto i coefficienti di riduzione delle pensioni di anzianità rapportati all'età anagrafica che, aggiungendosi ai già previsti coefficienti di riduzione ancorati alle annualità contributive, determineranno una scaletta di abbattimenti della prestazione, nel rispetto del principio del pro-rata, di cui all'art. 3 della legge n. 335/95, al precipuo fine di scoraggiare il pensionamento anticipato di anzianità;

– delibera n. 203/2000, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2000, concernente la rivalutazione per l'anno 2001 delle pensioni ex art. 25 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, l'adeguamento dei contributi minimi e dei limiti di reddito di cui all'art. 5 del regolamento sulla contribuzione, la rivalutazione del reddito e del volume d'affari di cui agli artt. 1 e 5 ed i criteri di identificazione dei requisiti per la continuità professionale;

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti

– delibera adottata dall'Assemblea dei delegati in data 27 giugno 2001, concernente la rideeterminazione delle nuove misure percentuali delle entrate contributive annue della Cassa da destinare rispettivamente al Fondo per la previdenza (aliquota elevata dal 6% al 10% per i redditi fino a 48.250 euro e dal 2% al 4% per redditi superiori) ed al Fondo per l'assistenza, e la riduzione, in base al criterio del pro-rata, dei coefficienti di calcolo delle prestazioni pensionistiche;

– delibera concernente le tabelle degli indici di rivalutazione dei redditi, ai sensi della legge n. 21/86, da utilizzare per il calcolo delle pensioni per l'anno 2001;

– delibera concernente le tabelle degli indici di rivalutazione dei redditi, ai sensi della legge n. 21/86, da utilizzare per il calcolo delle pensioni per l'anno 2002.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari

– delibera n. 3 adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati in data 24 giugno 2000, concernente l'integrazione dell'art. 48 del regolamento di attuazione dello statuto, e che introduce la possibilità di escludere o limitare temporaneamente l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica delle pensioni;

– delibera n. 11 del 19 aprile 2001, concernente la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo delle pensioni, a valere per l'anno 2002.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti

– delibera adottata dal Consiglio nazionale in data 12 dicembre 2000, concernente modificazioni al regolamento di previdenza ed assistenza: in particolare ha introdotto, nel testo regolamentare, un sistema sanzionatorio per la parziale o totale evasione contributiva ed

Tabella PS. 7. — ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS — LIBERI PROFESSIONISTI

ENTI O GESTIONI	Anni	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Contributi (in mln)	Prestazioni (in mln)	Indicatori di equilibrio finanziario		Importo medio	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
						(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cassa Naz. Previdenza Avvocati e Procuratori	2000	88.658	9.975	418	297	8,89	1,41	€ 4.715	€ 29.822
	2001	94.070	20.648	420	323	4,56	1,30	€ 4.465	€ 15.663
Cassa Nazionale Notariato	2000	4.554	2.376	121	106	1,92	1,14	€ 26.594	€ 44.668
	2001	4.643	2.366	149	119	1,96	1,26	€ 32.102	€ 50.118
Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti	2000	86.609	13.965	288	138	6,20	2,08	€ 3.324	€ 9.893
	2001	95.974	13.994	339	153	6,86	2,21	€ 3.533	€ 10.968
Cassa Nazionale Prev. Assistenza Geometri	2000	73.282	17.810	205	149	4,11	1,37	€ 2.795	€ 8.376
	2001	74.844	18.545	212	165	4,04	1,28	€ 2.831	€ 8.895
Cassa Nazionale Previdenza Dott. Commercialisti	2000	46.979	3.368	147	55	13,95	2,68	€ 3.123	€ 16.239
	2001	49.143	3.470	158	65	14,16	2,44	€ 3.222	€ 18.738
Cassa Naz. Previdenza Ragionieri e Periti Comm.li	2000	32.724	—	71	—	n.d.	n.d.	€ 2.157	n.d.
	2001	32.506	3.604	56	60	9,02	0,94	€ 1.738	€ 16.652
ENPACL - Ente Prev. Consulenti del Lavoro	2000	18.548	4.586	56	26	4,04	2,17	€ 2.993	€ 5.586
	2001	19.356	2.322	59	16	8,34	3,70	€ 3.044	€ 6.851
ENPAM -Ente Naz. Prev.le Ass.za Medici	2000	382.719	121.398	992	693	3,15	1,43	€ 2.591	€ 5.712
	2001	303.543	41.699	1.040	505	7,28	2,06	€ 3.425	€ 12.100
— Fondo medicina generale	2000	302.583	82.988	386	122	3,65	3,17	€ 1.277	€ 1.467
	2001	303.543	75.444	405	116	4,02	3,50	€ 1.333	€ 1.531
— Fondo medici generici	2000	64.815	22.732	479	441	2,85	1,08	€ 7.386	€ 19.414
	2001	n.d.	n.d.	501	465	n.d.	1,08	n.d.	n.d.
— Fondo medici ambulatoriali	2000	14.216	9.905	113	104	1,44	1,09	€ 7.977	€ 10.500
	2001	n.d.	n.d.	119	110	n.d.	1,09	n.d.	n.d.
— Fondo medici specialisti esterni	2000	1.105	5.773	13	26	0,19	0,51	€ 12.018	€ 4.555
	2001	n.d.	n.d.	15	28	n.d.	0,53	n.d.	n.d.

Segue: Tabella PS. 7. – ELEMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA IVS – LIBERI PROFESSIONISTI

ENTI O GESTIONI	Anni	Numero Assicurati	Numero Prestazioni	Contributi (In mln)	Prestazioni (In mln)	Indicatori di equilibrio finanziario		Importo medio	
						Assicurati per numero prestazioni	Contributi per prestazione	Contributi	Prestazioni
						(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) / (2)	(6) = (3) / (4)	(7) = (3) / (1)	(8) = (4) / (2)		
ENPAV - Ente Naz. Prev. Ass.za Veterinari	2000	18.333	6.253	32	19.684	2,93	0,00	€ 1.718	€ 3.147.967
	2001	18.923	6.244	33	20.560	3,03	0,00	€ 1.736	€ 3.292.702
ENPAF - Ente Naz. Prev. Ass.za Farmacisti	2000	61.426	25.668	81	131	2,39	0,61	€ 1.312	€ 5.105
	2001	..	—	—	—	—	—	—	—
ENPAP - Ente nazionale previdenza assistenza psicologi	2000	14.652	—	28	—	—	—	€ 1.936	—
	2001	15.941	—	n.d.	—	—	—	—	—
EPPi - Ente nazionale previdenza periti industriali	2000	10.973	—	30	—	—	—	€ 2.772	—
	2001	13.224	—	32	—	—	—	€ 2.457	—
IPASVI - Cassa naz. prev. infermieri prof., assist. sanitari, vigilatrici d'inf.	2000	6.045	—	9	—	—	—	€ 1.563	—
	2001	7.324	1	8	—	7324,00	—	€ 1.128	—
ENPAB - Ente nazionale previdenza assistenza biologi	2000	8.286	—	17	—	—	—	€ 2.082	—
	2001	..	—	18	—	—	—	—	—
INPGI - Gestione previdenziale separata per il lavoro autonomo	2000	9.174	—	9	—	—	—	€ 951	—
	2001	..	—	12	—	—	—	—	—
ENPAIA - Gestione agrotecnici	2000	902	—	1	—	—	—	€ 630	—
	2001	..	—	1	—	—	—	—	—
ENPAIA - Gestione periti agrari	2000	3.050	—	4	—	—	—	€ 1.405	—
	2001	..	—	4	—	—	—	—	—
TOTALE	2000	866.914	205.399	2.508	21.280	4,22	0,12	€ 2.892	€ 103.603
	2001	729.491	112.893	2.541	21.966	6,46	0,12	€ 3.483	€ 194.570

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

ha apportato modificazioni ai requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, alle modalità di riscatto del corso di laurea nonché alle percentuali di riduzione del contributo previdenziale;

– delibera consiliare n. 5 adottata in data 27 giugno 2001, concernente la modifica delle aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2002 incrementando le aliquote contributive nella misura del 4 per cento.

INPGI - Gestione separata

– delibere n. 19 del 14 dicembre 2000 e n. 7 del 3 aprile 2001, adottate dal Comitato amministratore della gestione separata, concernenti modificazioni al regolamento di attuazione dell'attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata, relativamente alle modalità di iscrizione all'Istituto (articolo 2), all'aliquota del contributo soggettivo obbligatorio (articolo 3) e del contributo integrativo (articolo 4), ai termini per il pagamento dei contributi (articolo 6), all'obbligo di comunicazione del reddito professionale ed alle sanzioni nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione (articolo 10), nonché all'inserimento del Capo settimo sull'introduzione della possibilità di concessione dei prestiti (articolo 30);

– delibera n. 8, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata in data 3 aprile 2001, concernente l'introduzione della disciplina della concessione dei prestiti agli iscritti alla gestione separata.

ENASARCO

– delibera n. 37, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2001, concernente la proroga, al 4 luglio 2001, del termine ultimo di presentazione della domanda di condono previdenziale.

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi

– delibera n. 2/2001 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 11 maggio 2001, concernente modificazioni al termine previsto per la comunicazione, da parte degli iscritti, del reddito professionale di cui all'art. 11, comma 1 del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza;

– delibera n. 142/2000 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2000, concernente modificazioni al vigente sistema sanzionatorio ed adozione, con carattere di eccezionalità, di un provvedimento di condono per la sanatoria di irregolarità contributive e dichiarative;

– delibera n. 28/2001 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 febbraio 2001, concernente il regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità.

INARCASSA

– delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati in data 7-8 marzo 2001, concernente modificazioni al termine per la comunicazione, da parte degli iscritti, del reddito professionale e del volume d'affari ai fini dell'IVA di cui all'art. 36, comma 1, dello Statuto;

— delibera adottata dal Comitato nazionale in data 7-8 marzo 2001, concernente modificazioni all'istituto della restituzione dei contributi di cui all'art. 40, commi 1 e 3, dello Statuto.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

— delibera adottata dal Comitato dei delegati in data 19 gennaio 2001, concernente il regolamento per la determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni (20 annualità su 25). Per gli iscritti che al 31 dicembre 2001 avevano almeno 10 anni di anzianità nella Cassa e 45 anni di età, il nuovo criterio è limitato alla quota di pensione da calcolare sulle anzianità che saranno maturate dal 1° gennaio 2002.

ENPAM

— delibera n. 53, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2000, concernente il condono per inadempienze contributive degli iscritti al Fondo di previdenza generale.

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali

— con D.I. 29/1/2001 è stato approvato il nuovo testo dello Statuto, del Regolamento di esecuzione e del Regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.

ENPAIA - Gestione separata Periti Agrari

— delibera n. 3/2001, adottata dal Comitato amministratore in data 21 marzo 2001, concernente la possibilità, a favore dei periti agrari, di accedere, con carattere di eccezionalità, alla regolarizzazione della loro posizione assicurativa, fissandone termini e modalità.

EPPI

— con D.I. 26/2/2001 sono state approvate le modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale, deliberate dal Consiglio di indirizzo generale dal 1/12/1999 al 19/5/2000.

Si segnalano, infine, tra i fatti amministrativi di maggior rilievo, le seguenti problematiche delle quali è in corso la trattazione:

— enti di previdenza privatizzati, costituiti ex d.lgs. n. 103/96: decorso il primo quinquennio dalla loro costituzione occorre esperire una verifica sulla tenuta delle gestioni, al fine di valutare l'opportunità di adottare interventi mirati sull'assetto previdenziale degli Enti stessi;

— enti di previdenza privatizzati ex d.lgs. n. 509/94: problematica connessa all'assoggettabilità a tutela previdenziale presso le Casse dei compensi percepiti dai professionisti che svolgono, negli organi collegiali delle stesse, ovvero negli organi di governo di categoria, l'attività di amministratore o di sindaco;

— legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). L'art. 71, anche in ottemperanza della sentenza n. 61 del 24 febbraio - 5 marzo 1999 della Corte Costituzionale, ha introdotto nell'ordinamento previdenziale il principio della «totalizzazione dei periodi con-

tributivi» afferenti attività lavorative di tipo diverso. Il Consiglio di Stato, cui è stato sottoposto lo schema del decreto interministeriale concernente le modalità di attuazione di tale articolo, ha espresso parere favorevole nell'adunanza del 19 novembre 2001, subordinatamente all'accoglimento di talune osservazioni che sono oggetto di valutazione da parte dei Ministeri vigilanti.

6.1.4 — I beneficiari delle prestazioni pensionistiche

I dati analizzati provengono dal Casellario centrale dei pensionati⁽¹⁾ costruito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tale archivio amministrativo raccoglie i principali dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. I dati amministrativi così raccolti sono stati opportunamente riclassificati⁽²⁾ per stimare il numero dei beneficiari e l'importo del loro reddito lordo annuo da pensione. Quest'ultimo differisce da quello calcolato in base alla rilevazione sui trattamenti pensionistici perché adotta definizioni diverse del campo di osservazione, dell'unità di rilevazione e delle variabili ad esso riferite. Per l'anno 2000, l'importo complessivo lordo annuo non comprende la componente relativa agli assegni familiari, in quanto di natura non pensionistica.

Principali risultati

Al 31 dicembre 2000 il numero dei titolari di pensione è pari a 16.384.671 (+0,05% rispetto al 1999). La maggior parte (46,4%) è titolare di sole prestazioni di vecchiaia, l'8,6% riceve soltanto pensioni di invalidità e il 10,1% unicamente prestazioni ai superstiti. I beneficiari di sole prestazioni indennitarie (rendite per infortunio sul lavoro e pensioni di guerra) sono pari al 2,9% del totale dei pensionati, una percentuale inferiore anche a quella (6,9%) dei

⁽¹⁾ Istituito con il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1338, successivamente modificato dal D.L. 6 luglio 1978, n. 352, e dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

⁽²⁾ I dati vengono riclassificati sulla base delle seguenti definizioni statistiche:

Importo dei redditi pensionistici: l'importo annuo di ciascuna pensione è fornito dal prodotto tra l'importo mensile della pensione pagata al 31 dicembre dell'anno della rilevazione ed il numero di mensilità annue per cui è prevista l'erogazione della prestazione. Gli importi sono al lordo di eventuali trattenute fiscali e contributive e includono gli assegni accessori (maggiorazioni, assegni familiari, assegni di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.).

Pensionato: beneficiario di una o più pensioni. I contitolari di uno stesso trattamento pensionistico di tipo indiretto (ad esempio, coniuge e figlio minore del pensionato deceduto) sono considerati come unico beneficiario ai fini delle elaborazioni.

Pensione: prestazione in denaro, periodica e continuativa, erogata individualmente da unità istituzionali pubbliche e private in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita o sopravvenuta; morte della persona protetta; particolare benemerita verso il Paese.

Pensioni assistenziali: pensioni erogate a cittadini senza reddito o con reddito inferiore ai limiti di legge, indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o per invalidità non derivante dall'attività lavorativa svolta.

Pensioni indennitarie: pensioni corrisposte a seguito di un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e malattia professionale o per gravi lesioni di guerra.

Pensioni IVS: pensioni erogate agli assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria e delle gestioni sostitutive ed integrate in presenza dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa a tutela dei rischi di invalidità, vecchiaia e superstiti.